



Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 ed in particolare l'art.6, rubricato '*Autonomia Universitaria*';

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art.2, co.1, lett. b) relativo ai poteri del Rettore;

VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 480/12 dell'8.06.2012, modificato con i DD.RR. n. 726/16 dell'8.09.2016 e n. 185/2019 dell'11.03.2019 ed in particolare l'art. 10 rubricato '*Il Rettore*';

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, '*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*', nel quale si riassumono e aggiornano le misure da adottare sul territorio nazionale ed in specie nelle Università, al fine di ridurre il potenziale diffondersi dei contagi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, avente ad oggetto '*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*', che dispone anche per le Università la sospensione fino al 15 marzo delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, recante '*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*', che prescrive per le Università la sospensione fino al 3 aprile delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;

VISTO il D.R. n. 170/2020 con il quale sono state sospese una serie di attività specificamente individuate fino al 15 marzo 2020;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto '*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*', con il quale si adottano ulteriori misure che per le Pubbliche Amministrazioni salvaguardano la funzionalità ordinaria attraverso strumenti a distanza limitando la presenza di persona alle attività indifferibili non diversamente erogabili;

VISTO il D.R. n. 180/2020 del 16 marzo 2020 con il quale sono state sospese una serie di attività specificamente individuate fino al 3 aprile 2020;



Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

DATO ATTO che il Direttore Generale con il Decreto n. 178 del 13 marzo 2020 ha dato specifica attuazione alle medesime disposizioni per i servizi e il personale tecnico e amministrativo, individuando le *“attività indifferibili da rendere in presenza”* nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e le distanze di sicurezza tra persone e che con Decreto n. 191 del 31 marzo 2020 il Direttore Generale ha provveduto ad aggiornare le *“attività indifferibili da rendere in presenza”*;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante *“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020, contenente *‘Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale’*;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020, recante *‘ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale’*;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020, avente ad oggetto *‘Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale’* fino al 3 aprile pv.;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 28 marzo 2020, recante *‘Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale’* in base alle quali chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione apposita che consenta di accertare le condizioni del passeggero, che dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'ordinanza all'art.1 comma 2 e seguenti e valide fino al 3 aprile 2020 ,

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, avente ad oggetto *‘Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale’* fino al 13 aprile 2020;

VISTO il Decreto Rettorale n. 194/2020 del 3 aprile 2020 con il quale le disposizioni del D.R. n. 180/2020 del 16 marzo 2020 sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 compreso;

